

ALLEGATO 4-TER

(Informazioni di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e Regolamento Intermediari CONSOB art. 133)

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE SCRL N.ISCRIZIONE RUI D000064865

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

La Banca, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione:

- a) consegna/trasmette al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informativa al distributore" e lo mette a disposizione nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e lo pubblica sul sito internet;
- b) consegna al contraente copia dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";
- c) consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine - dal contraente stesso - ogni utile informazione;
- e) valuta se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonchè adotta opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) fornisce al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente stesso di prendere una decisione informata;

Ultimo aggiornamento: 30/06/2024